



Regolamento in materia di servizi alla persona per accesso e compartecipazione

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 75 del 20/12/2016)

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 29/11/2017



Indice:

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

- articolo 1 – principi generali e finalità
- articolo 2 – oggetto
- articolo 3 – destinatari degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale
- articolo 4 – rete dell'unità di offerta
- articolo 5 – l'accesso alla rete dei servizi
- articolo 6 – disposizioni in materia di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi
- articolo 7 – definizioni della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi
- articolo 8 – dichiarazioni sostitutive uniche – decorrenza e controlli
- articolo 9 – riservatezza e trattamento dati personali
- articolo 10 – banca dati prestazioni sociali agevolate e casellario dell'assistenza
- articolo 11 – disposizioni finali
- articolo 12 – competenze della Giunta comunale

TITOLO 2 – SERVIZI SOCIALI APERTI ALLA POPOLAZIONE

- articolo 13 – segretariato sociale professionale
- articolo 14 – presa in carico del servizio sociale
- articolo 15 – interventi di sostegno economico
- articolo 16 – funerale di povertà
- articolo 17 – servizio di trasporto Sociale Comunale

TITOLO 3 – AREA MINORI

- articolo 18 - interventi a sostegno del pagamento della retta per gli asili nido e micro-nidi
- articolo 19 - assistenza domiciliare minori (A.D.M. e A.D.M.H.)
- articolo 20 - affidi famigliari
- articolo 21 - inserimenti in comunità residenziale e semi – residenziale
- articolo 22 – partner vittime di violenza
- articolo 23 - centro ricreativo estivo diurno (CRED)
- articolo 24 - incontri protetti (Servizio Spazio Neutro)

TITOLO 4 - AREA HANDICAP E DISABILITÀ

- articolo 25 - integrazione scolastica di studenti in situazione di handicap (assistenza all'autonomia ed alla comunicazione)
- articolo 26 - centri diurni per disabili (C.S.E. – C.D.D. – S.F.A.)
- articolo 27 - servizi di assistenza domiciliare handicap
- articolo 28 - integrazione rette per servizi residenziali per disabili (C.S.S. - R.S.D.)
- articolo 29 - trasporto per servizi diurni
- articolo 30 - servizio nucleo integrazione lavorativa
- articolo 31 - bandi distrettuali in materia di grave disabilità e non autosufficienza di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze

TITOLO 5 - AREA ANZIANI

- articolo 32 - servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.)
- articolo 33 - servizio pasti a domicilio
- articolo 34 - servizio telesoccorso
- articolo 35 - integrazione rette r.s.a. (residenza sanitaria assistenziale)



TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 1 – principi generali e finalità

Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'accesso, l'erogazione e la definizione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate, della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, delle prestazioni educative e di supporto sociale assicurate dal Comune. Per servizi alla persona si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi sociali, educativi e di supporto sociale o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Il sistema integrato dei servizi alla persona persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, supportandole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, attraverso interventi personalizzati, progettati nel pieno rispetto delle diversità e delle scelte espresse dai singoli individui.

Il presente regolamento disciplina la modalità di recepimento del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), nonché delle indicazioni emanate dalla Regione Lombardia con la D.G.R. n. 3230 del 6 marzo 2015.

articolo 2 - oggetto

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dei principi costituzionali e della legislazione nazionale e regionale in materia, i criteri di accesso e di compartecipazione degli utenti e dei loro familiari al costo delle prestazioni sociali e della componente assistenziale relativa alle prestazioni socio-sanitarie assicurate dal Comune di Lonato del Garda, prestazioni che nel loro complesso costituiscono il sistema dei servizi sociali qui di seguito esplicitati.

articolo 3 – destinatari degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

I destinatari dei servizi e degli interventi descritti più avanti sono individuati nella Legge quadro 328/2000, in particolare dall'art. 2, comma 3, che riporta: sono "destinatari privilegiati" degli interventi, i soggetti "in condizione di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria..". Inoltre ed in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della legge regionale n. 3/2008, sono destinatari dei servizi socio-assistenziali del Comune ed accedono alla rete delle unità d'offerta sociali e socio/sanitarie, nei soli limiti derivanti dalla capacità delle strutture e dalle risorse disponibili nel bilancio comunale:

- a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) residenti nel Comune di Lonato del Garda;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune di Lonato del Garda;



- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tale da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

Per le persone temporaneamente presenti, il Comune di Lonato del Garda attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente al Comune e agli Stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Priorità di accesso agli interventi ad ai servizi del sistema integrato: Sulla base degli indirizzi regionali (art. 13, lettera f, della legge regionale n. 3/2008) i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, e per l'accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale. Sulla base degli indirizzi regionali accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali del Comune le persone che si trovano in condizioni di:

- insufficienza del reddito, inteso come reddito disponibile nel nucleo familiare, in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, quando non vi siano altre persone tenute a provvedere all'integrazione di tale reddito;
- incapacità totale o parziale di un soggetto solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria a provvedere autonomamente a sé stesso;
- esistenza di circostanze anche al di fuori dei casi previsti a causa delle quali persone singole e/o nuclei familiari siano esposti a rischio di esclusione sociale;
- emanazione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongono o rendono necessari interventi o prestazioni socio-assistenziali.

Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo. Inoltre, in base agli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione/integrazione con l' A.S.S.T. del Garda, l'accesso alla rete delle unità di offerta socio-sanitarie, nell'ambito delle competenze in capo al Comune di Lonato del Garda, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento determinate da:

- non autosufficienza dovuta all'età o a malattia - inabilità o disabilità;
- patologia psichiatrica stabilizzata/cronica;
- patologie terminale e croniche invalidanti;
- infezioni da HIV e patologie correlate;
- dipendenza;
- condizioni di salute o sociali nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
- condizioni personali e famigliari che necessitano di prestazioni psico-terapeutiche e psico-diagnostiche.

Questi requisiti vengono accertati dal Servizio Sociale Professionale che raccoglie la documentazione e verifica, attraverso adeguata indagine, la situazione dei richiedenti. L'accertamento si conclude con l'individuazione dell'intervento, della prestazione o del servizio più idonei ed opportuni per far fronte alla difficoltà della persona o del nucleo familiare. Affinché le politiche sociali siano veramente universalistiche, è necessario che le persone e le famiglie con situazioni di bisogno più acuto o in condizioni di maggiore fragilità siano messe in grado di poter accedere ai servizi rivolti a tutti, oltre che eventualmente a misure e servizi specificamente dedicati.



Perché ciò si realizzi occorre mettere a punto strumenti di informazione adeguati, modalità di aiuto, di accompagnamento che compensino le situazioni di fragilità e valorizzino le capacità delle persone e delle loro reti sociali e familiari. A tale riguardo assumono importanza fondamentale le prestazioni di servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari, che la Legge stessa pone al primo posto fra le prestazioni minime garantite a tutti i cittadini.

articolo 4 – rete dell'unità di offerta

La rete dell'unità di offerta sociale normata dal presente Regolamento è costituita, secondo quanto disposto dal D.P.R. 3 maggio 2001, "Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001-2003" e a norma dell'art.18, comma 2 della L.328/2000, dalle prestazioni minime garantite di:

- informazione e consulenza al singolo e ai nuclei famigliari;
- misure di sostegno economico;
- assistenza domiciliare;
- strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
- servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.

Gli interventi ed i servizi previsti sono conformi alla programmazione territoriale approvata dall'Assemblea dei Sindaci o dal Tavolo Zonale di Programmazione Permanente ed erogati in maniera omogenea in tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale n. 11 del Garda.

articolo 5 – l'accesso alla rete dei servizi

L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona può avvenire:

1. Tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune o da un suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni ed informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, Legge 241/90. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente.
2. Tramite presa in carico d'ufficio nei casi di:
 - adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori , incapaci, vittime di violenza, ecc...;
 - presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica.

L'attivazione di ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali, a titolo esemplificativo: medici, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche.

articolo 6 – disposizioni in materia di compartecipazione degli utenti ai al costo dei servizi

Le prestazioni sociali, educative, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, sono erogate con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, salvo i casi per i quali l'accesso non preveda compartecipazione ai costi. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti:

- a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla



- normativa statale in materia di ISEE;
- b) dalla normativa statale e regionale in materia;
 - c) dalle disposizioni previste dalle "Linee Guida per la definizione delle regole e di accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie e del sistema di compartecipazione al costo degli interventi" approvate dall'Ambito Territoriale 11 del Garda;
 - d) dalle disposizioni del presente regolamento nonché dal documento denominato "**La Compartecipazione al costo dei servizi**".

Ai fini dell'accesso alle condizioni agevolate e della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa dei servizi da parte del cittadino, si utilizza l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito ISEE) che differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 2, 6 e 7 del citato D.P.C.M. n. 159/2013. È facoltà dei beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del D.P.C.M., presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite. L'ISEE corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova dichiarazione sostitutiva unica (di seguito DSU), fatto salvi i casi di rateizzazione della compartecipazione, ove ricorre dalla rata successiva. Le attestazioni di ISEE corrente mantengono la loro validità per il periodo di due mesi, prorogabili sino a sei mesi qualora sussistano le medesime condizioni. Ove resti inadempito da parte del cittadino l'obbligo di compartecipazione di cui al primo capoverso del presente articolo, il Comune può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa. In caso di morosità è possibile procedere all'interruzione delle prestazioni erogate o all'esclusione dall'accesso ad ulteriori prestazioni, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

articolo 7 – definizioni della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza si utilizza il metodo della **progressione lineare**. Il sistema adottato garantisce a ciascun assistito una tariffa personalizzata sulla base del proprio particolare ISEE, salvaguardando il principio di equità. Per il calcolo della quota di compartecipazione dell'utenza, applicando il metodo della progressione lineare, si utilizza la seguente formula matematica:

$$\% \text{ contribuzione utente} = \text{percentuale minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\% \text{ Max} - \% \text{ Min})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

Ai fini del calcolo per la definizione della compartecipazione dell'utenza, si intende per:

- **compartecipazione utenza**: percentuale o quota di costo del servizio a carico dell'utenza;
- **ISEE utente**: è il valore dell'ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante, differenziato per le specifiche prestazioni;
- **ISEE iniziale**: è il valore dell'ISEE al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione al costo del servizio;
- **ISEE finale**: è il valore dell'ISEE al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza;
- **quota minima**: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'ISEE del nucleo familiare di riferimento;
- **quota massima di compartecipazione alla spesa**: è il valore massimo di compartecipazione al costo del servizio richiesto.

In presenza di situazioni di particolare gravità, che si caratterizzano per un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della



vulnerabilità, può essere previsto l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, su proposta formulata direttamente dal servizio sociale, previa adeguata istruttoria, o richiesta dalla famiglia/utente.

Nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stesse, il servizio sociale predispone gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione comunale e risultanti a carico dell'utenza.

Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso e la quota di compartecipazione viene comunicata, comunque, prima dell'avvio dell'intervento.

articolo 8 – dichiarazioni sostitutive uniche – decorrenza e controlli

Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo. Nel caso in cui il servizio sia articolato su un anno educativo/scolastico si stabilisce che l'I.S.E.E. presentato per l'attivazione dell'intervento abbia validità sino alla fine dello stesso. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno, salvo diversa determinazione per specifici servizi. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse. La mancata presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data di effettiva protocollazione della presentazione da parte delle persone interessate. Inoltre, a norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri plessi della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate. In particolare, il Comune attiva due tipologie di controlli:

- a. **controllo preventivo in merito alla composizione del nucleo familiare dichiarato:** tale controllo dovrà essere effettuato, in via preventiva rispetto alla prestazione richiesta, a cura del servizio ricevente e contestualmente alla presentazione dell'attestazione ISEE, e consisterà in un controllo di congruità dei dati dichiarati rispetto ai dati della famiglia anagrafica risultanti dall'Anagrafe dell'Ente;
- b. **controllo preventivo delle attestazione ISEE per le quali l'INPS rilevi elementi di incongruità:** nei casi in cui il richiedente presenti un'attestazione ISEE per la quali l'INPS abbia rilevato elementi di omissioni o difformità;

L'Ufficio competente a ricevere la documentazione, qualora le DSU e le istanze presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, per effetto dei controlli di cui sopra, punti a. e b. o per notizie certe, comunque in possesso dell'Amministrazione comunale, dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In questi casi richiede a chi presenta istanza per la prestazione, chiarimenti o documenti integrativi ovvero la produzione di una nuova attestazione ISEE nel caso in cui quella prodotta, ancorché in corso di validità, non risulti corrispondente ai dati reddituali, alla composizione del nucleo familiare, al patrimonio mobiliare e/o immobiliare. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio



competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013. Qualora sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il dichiarante è tenuto a integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.

Assenza o incompletezza della dichiarazione sostitutiva unica. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la D.S.U. ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima. Analogamente, qualora la D.S.U. risultasse incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si darà seguito alla richiesta di agevolazione, applicando quindi la quota massima, fino ad integrazione della documentazione da parte del richiedente.

Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazione di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste dal D.P.C.M. 159/2013, dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune:

- a. a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero;
- b. a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero;
- c. ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria si conclude con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

articolo 9 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme vigenti in materia e tali dati sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima. Sono comunque garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.

articolo 10 – Banca dati prestazioni sociali agevolate e casellario dell'assistenza

Con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, viene istituito presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) il **Casellario dell'Assistenza** per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale; in altri termini viene



definito un **Sistema Informativo riguardante le prestazioni sociali cui ogni ente erogatore è chiamato a contribuire** per recepire tutte le informazioni necessarie al fine di rafforzare i controlli relativi all'ISEE, di integrare le banche dati e di facilitare il monitoraggio e la programmazione delle politiche sociali per fornire, in ultima istanza, interventi sociali mirati ai reali bisogni dei cittadini. Più nel dettaglio il Casellario dell'Assistenza, secondo quanto disposto dal D.M. 8 marzo 2013 e dalle successive modifiche presenti nel D.M. 16 dicembre 2014, n. 206, entrato in vigore il 25 marzo 2015, è composto da tre banche dati: la *Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate* (BDPSA), ovvero tutte quelle prestazioni sociali erogate subordinate all'ISEE, la *Banca Dati delle Prestazioni Sociali* (BDPS), ossia quelle non incluse in precedenza, ma in cui comunque è necessaria l'identificazione del beneficiario, ed infine la *Banca Dati delle Valutazioni Multidimensionali* (BDVM) relativa a quelle situazioni in cui oltre all'erogazione della prestazione è presente anche la presa in carico da parte del servizio sociale professionale. Rientrano in quest'ultima categoria le banche dati SINBA, riguardante l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, SINA, riguardante la disabilità e la non autosufficienza, ed infine SIP, relativa a povertà, esclusione sociale ed altre forme di disagio. Questo decreto, all'art. 2, comma 6, stabilisce che sia l'INPS tramite decreto direttoriale a definire le modalità attuative delle banche dati, tuttavia mentre per la BDPS e la BDVM queste non sono ancora state dettate, **la BDPSA è disciplinata dal decreto direttoriale n. 8 del 10 Aprile 2015 ed è in vigore dal 15 aprile 2015**. Per competenza, da soli od in modo unificato, **gli enti erogatori**, circa 10.000 fra Enti Locali ed altri soggetti, **sono obbligatoriamente chiamati ad inviare all'INPS** attraverso la piattaforma web messa a disposizione dall'Istituto stesso oppure in un contesto di cooperazione applicativa attraverso la Porta di Dominio, che con questo regola i rapporti, tutti quei dati relativi alle prestazioni in cui è necessaria l'identificazione del beneficiario. Ogni ente erogatore deve definire un suo "Amministratore locale", designato dal rappresentante legale, che si pone come responsabile per il corretto svolgimento del flusso di informazioni fra l'INPS e l'ente stesso, reperendo le chiavi d'accesso per usufruire dei servizi dell'Istituto, adottando gli idonei strumenti di verifica e segnalando eventuali errori od abusi. È in capo all'ente, invece, verificare la correttezza formale e sostanziale dei dati da inviare all'Istituto e trasmettere i dati attraverso i canali a disposizione. Le informazioni che devono essere trasmesse sono specificate nelle tabelle 1 e 2 del citato D.M. n. 206, tuttavia in sintesi ogni ente erogatore deve fornire **i dati relativi alle prestazioni sociali erogate subordinate all'ISEE in cui è necessaria l'identificazione del beneficiario indicando i dati identificativi propri e di quest'ultimo; la tipologia, le caratteristiche ed il valore delle prestazioni sociali agevolate che sono state erogate; il valore sintetico dell'ISEE, dell'ISR e dell'ISP; il numero dei componenti del nucleo familiare e la relativa classe d'età.**

articolo 11 – disposizioni finali

Abrogazioni. A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti Regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

Regolamentazione di servizi affini. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente Regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia.

articolo 12 – competenze della Giunta Comunale

La Giunta Comunale, nel rispetto delle «**Linee Guida per la definizione delle regole e di accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie e del sistema di compartecipazione al costo degli interventi**» approvate dall'Ambito n.11 Garda, provvede ad approvare ed aggiornare le percentuali minime e massime di contribuzione da parte dell'utenza, l'indicatore economico dell'ISEE iniziale e dell'ISEE finale, nonché le tariffe applicate, attraverso la predisposizione di apposito documento denominato "**La Compartecipazione al costo dei servizi**". Provvede, altresì, a stabilire il monte ore settimanale massimo per il servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione.



TITOLO 2

SERVIZI SOCIALI APERTI ALLA POPOLAZIONE

articolo 13 – segretariato sociale professionale

Descrizione e finalità del servizio: Il segretariato sociale è garantito dagli assistenti sociali che operano presso il Comune. L'attività del segretariato sociale è finalizzata a:

- a. garantire e facilitare l'unitarietà di accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
- b. orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c. assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni, in particolar modo per le situazioni complesse e che necessitano di un pronto intervento sociale e di una continuità assistenziale;
- d. segnalare le situazioni complesse ai competenti uffici del Comune e dei servizi sociosanitari e sanitari territoriali, affinché sia assicurata la presa in carico della persona secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale.

Quando il bisogno dell'utente viene soddisfatto esclusivamente con il reperimento delle informazioni utili a portare nel giusto contesto la propria domanda d'aiuto, con il momento di colloquio in segretariato sociale si conclude la relazione tra utente e servizio sociale comunale. Quando in sede di colloquio in segretariato sociale si ravvisa la necessità dell'avvio di un processo di aiuto da parte del servizio sociale comunale, viene definita la presa in carico sociale, con individuazione dell'assistente sociale di riferimento. Gli interventi di segretariato sociale e orientamento non comportano oneri economici per i cittadini.

articolo 14 – presa in carico del servizio sociale

Descrizione e finalità del servizio: Ove ne ricorra la necessità e sussistano le condizioni per la realizzazione di un progetto personalizzato di intervento, il cittadino o il nucleo familiare è preso in carico dal servizio sociale. L'individuazione dell'assistente sociale responsabile del caso avviene nel rispetto dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio. La presa in carico comporta l'apertura di una cartella sociale da parte del servizio sociale, la cui tenuta e aggiornamento sono a capo dell'assistente sociale responsabile del caso.

Valutazione dello stato di bisogno: La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale responsabile del caso. Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- insufficienza del reddito e di un'adeguata rete di relazioni utili al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- incapacità di provvedere a se stessi;
- presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
- presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale.

I criteri che orientano la valutazione professionale di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, e riguardano:

- la disponibilità personale di risorse di rete;
- le condizioni di salute;
- la situazione abitativa;
- la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- la capacità di assumere decisioni;
- la capacità di aderire al progetto concordato;



- la capacità economica del diretto interessato;
- la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della famiglia.

Progetto personalizzato di intervento: A seguito della valutazione dello stato di bisogno, in un'ottica di promozione ed emancipazione, l'assistente sociale, in accordo e in collaborazione con l'utente e/o il rappresentante legale, definisce il progetto personalizzato di intervento. Nel caso in cui l'intervento si configurasse di natura integrata, il servizio sociale, ai fini della definizione del suindicato progetto, procede raccordandosi con gli altri Enti competenti.

Il progetto, condiviso con l'utente, riporta le problematiche che il caso presenta e delinea gli obiettivi da raggiungere, individua gli interventi necessari nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili, fissando tempi e modalità di realizzazione e di verifica degli obiettivi.

È soggetto a verifiche programmate che possono portare al suo aggiornamento o alla sua conclusione. Il mancato rispetto degli accordi condivisi con l'utente, può comportare, nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti alla persona, la revisione del progetto e/o l'interruzione del processo di aiuto e la sospensione dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni programmate.

Cessazione della presa in carico: La presa in carico della persona e/o della famiglia termina per:

- raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto personalizzato di intervento;
- interruzione della collaborazione tra le parti per sopravvenuta non condivisione del progetto personalizzato di intervento;
- trasferimento della residenza in altro Comune (ad esclusione, per la sola competenza economica, di trasferimento presso altro Comune a seguito di ricovero in unità di offerta residenziali).

Gli interventi del servizio sociale professionale non comportano oneri economici per i cittadini.

articolo 15- interventi di sostegno economico

Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro ovvero una riduzione o un'esenzione dal pagamento di determinati servizi rivolti a persone e a nuclei familiari, residenti a Lonato del Garda, che si trovano in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari. Costituiscono condizioni per la concessione del contributo:

- l'adesione fattiva al progetto individualizzato;
- la messa in atto da parte del richiedente di comportamenti attivi per la risoluzione del proprio stato di bisogno.

Costituisce altresì condizione necessaria, ma non sufficiente, per accedere al beneficio, la presenza di una capacità economica del nucleo familiare inferiore alla soglia ISEE prevista nell'allegato A del presente Regolamento. La valutazione sociale potrà, in taluni casi, da considerarsi del tutto eccezionali, prevedere l'accesso al beneficio anche di nuclei familiari che non posseggono il requisito ISEE di cui sopra, ma per i quali l'intervento economico risulta, per circostanze particolari, indispensabile. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel Progetto Individualizzato, il servizio sociale provvedere alla sua ridefinizione, ovvero alla sua interruzione, nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già partecipato. Per poter accertare il reale bisogno di assistenza economica e quindi stabilire in quale misura intervenire è necessario valutare la



condizione socio-economica familiare. Tale valutazione viene effettuata dall'assistente sociale che, a tale scopo, oltre a prendere atto dell'ISEE del nucleo familiare, considera la situazione dei tenuti agli alimenti e la loro effettiva possibilità di supportare il familiare. L'analisi della situazione reddituale tiene in considerazione anche elementi che non rientrano nella documentazione oggettiva, ma che sono da ritenersi utili nella valutazione globale del tenore di vita della persona e del nucleo familiare, anche di natura deduttiva. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione. Qualora il servizio sociale ne ravvisi l'opportunità, l'intervento di sostegno economico può essere gestito direttamente dal servizio medesimo, mediante strumenti quali buoni spesa, pagamento di utenze domestiche, ticket sanitari, ecc. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate annualmente dall'Amministrazione comunale. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:

- **Contributo Ordinario;**
- **Contributo Straordinario finalizzato a specifici bisogni.**

CONTRIBUTO ORDINARIO: per contributo ordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà. Per accedere a tale forma di intervento il richiedente dovrà condividere ed aderire al progetto individualizzato a favore dello stesso e avere una capacità economica inferiore alla soglia ISEE prevista per l'accesso. La Giunta Comunale provvede alla determinazione della soglia ISEE per l'accesso al contributo economico, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del presente Regolamento che verrà rideterminato periodicamente. Il contributo ordinario è da considerarsi uno strumento per la modifica ed il superamento di difficoltà temporanee e si pone all'interno di un processo di responsabilizzazione che deve mirare al raggiungimento dell'autonomia, per questo il suddetto intervento potrà essere prestato per un periodo massimo di mesi tre.

CONTRIBUTI STRAORDINARIO FINALIZZATO A SPECIFICI BISOGNI: per contributo straordinario si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie e bisogni temporanei definiti eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare.

La soglia individuata per l'accesso ai contributi economici straordinari, all'acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità, (c.d. "minimo vitale"), corrisponde all'importo della pensione minima INPS al 1° gennaio dell'anno preso come riferimento reddituale, ai sensi della normativa vigente che regola la determinazione dell'ISEE. Il possesso di una condizione di grave disagio sociale, da accertare mediante valutazione e relazione sociale professionali, è da considerarsi prevalente rispetto al possesso del requisito relativo ai redditi e dell'ISEE che è condizione necessaria, ma non sempre sufficiente per poter usufruire dei contributi previsti.

L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno. Le situazioni straordinarie o eccezionali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possono essere:

- Abbandono/licenziamento/decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
- urgente improvviso bisogno abitativo;
- grave malattia di un componente del nucleo familiare, che richieda spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale/Regionale.

Il contributo straordinario, può essere utilizzato, ad esempio, per:

- spese sanitarie eccezionali per gravi malattie che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale/Regionale;
- spese per affitto, generi alimentari e utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento, acqua) in particolare per nuclei familiari nei quali siano presenti soggetti fragili;
- spese per emergenza abitativa;
- spese eccezionali per calamità naturali;
- spese per progetti di rientro volontario di cittadini stranieri.



Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore, ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente e/o straordinaria, nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.

ACQUISTO GENERI ALIMENTARI E/O DI PRIMA NECESSITÀ: il Servizio Sociale Professionale, nell'ambito della finalizzazione dell'intervento assistenziale, può sostituire in tutto o in parte l'erogazione monetaria con l'acquisto diretto di generi alimentari o di prima necessità.

RIDUZIONI/ESENZIONI DAL PAGAMENTO DI SERVIZI COMUNALI: L'intervento di aiuto economico può assumere anche la forma di una erogazione indiretta, sottoforma di esenzione o riduzione nel pagamento di tariffe per l'utilizzazione di servizi erogati dall'Amministrazione Comunale, qualora non normati in altri regolamenti comunali. In casi particolari potranno essere erogati interventi indiretti a favore dei minori (trasporto scolastico, mensa, tributi comunali ecc.) di anziani o disabili determinando agevolazioni maggiori rispetto a quelle già previste nei criteri di compartecipazione del costo dei singoli servizi. La valutazione in tal senso è riservata all'assistente sociale di riferimento, al di là dell'ISEE familiare.

PRESTITO D'ONORE: È possibile, al fine di sostenere il processo di emancipazione sociale e in un'ottica di maggior responsabilizzazione, ma anche di riconoscimento della possibilità di attivazione delle risorse del nucleo, prevedere il prestito d'onore. In presenza di specifiche condizioni valutate dal servizio sociale possono essere concessi piccoli prestiti a tasso zero (art. 16 comma 4 Legge 328/2000), secondo piani di restituzioni concordati con il destinatario del prestito. Nel caso in cui l'utente abbia difficoltà o ritardi nel rispettare gli accordi sottoscritti questo autorizzerà l'Amministrazione comunale a trattenere direttamente eventuali contributi erogati a suo favore dal Comune e/o altri enti.

articolo 16 – funerale di povertà

Per coloro che non sono in grado di sostenere le spese funerarie è garantita degna sepoltura attraverso tale strumento che viene offerto a:

1. Persone sole, già in carico ai servizi sociali o comunque che non dispongono di una rete parentale/amicale e/o di vicinato che possa occuparsi dell'organizzazione del funerale.
2. Persone che versano in una situazione economica particolarmente critica che non consente loro di pagare le spese del funerale.

Le due condizioni sopra riportate devono risultare presenti contemporaneamente. Il parente o la persona che si occupa del defunto deve presentare apposita richiesta di accesso al funerale di povertà presso l'Ufficio Segreteria del Comune, allegando l'attestazione ISEE del nucleo familiare del defunto stesso, o in assenza di questa, presentando la documentazione relativa a redditi e risparmi dalla quale si evinca l'indisponibilità delle risorse necessarie per il pagamento delle spese funerarie.

In assenza di tale documentazione il "funerale di povertà" non può essere attivato. L'Ufficio servizi sociali, esaminata attentamente la situazione, redige apposita relazione sociale che costituirà parte integrante dell'istanza.

articolo 17 – servizio di trasporto sociale comunale

Il Comune di Lonato del Garda (BS), in un'ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere dei soggetti residenti, istituisce e gestisce il **servizio di trasporto sociale**, inteso come risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione. Il servizio è teso a colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico.

Destinatari e requisiti di accesso: Il servizio di trasporto sociale è istituito principalmente per:

- cittadini anziani che si trovino in reale difficoltà ad accedere a strutture socio-sanitarie e privi di una



rete familiare che possa accompagnarli;

- persone adulte, anziani in possesso di invalidità certificata o disabilità che hanno una reale difficoltà ad accedere a strutture sanitarie servendosi dei mezzi pubblici e che sono privi di una rete familiare che possa accompagnarli presso dette strutture;
- minori e adulti a cui viene garantito il trasporto in via eccezionale ed occasionale, e che necessitano di terapie presso strutture socio-sanitarie, che si trovino in situazione di "bisogno psico-fisico", e privi di una rete familiare che li aiuti in tal senso;
- mantenere i rapporti interpersonali e la partecipazione alla vita sociale dei cittadini anziani, residenti nel territorio comunale, che non trovano risposta al loro problema di mobilità nei servizi pubblici o nell'aiuto privato, e sono perciò a rischio di esclusione ed isolamento.

In generale, il servizio è rivolto a persone che non siano in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici ma che rientrano nelle voci di cui sopra. Al fine di garantire e verificare se realmente i soggetti richiedenti sono in possesso dei requisiti indicati verrà previsto, ove fosse necessario ed opportuno, debito colloquio con l'Assistente Sociale, fermo restando la possibilità di contattare i parenti/famigliari. Questo servizio ha come obiettivo il solo "trasporto di persone" con esclusione di qualsiasi altra prestazione che possa configurarsi come intervento di assistenza; esclude la prestazione di trasporto di "natura sanitaria". Il trasporto sociale è gestito sulla base di richieste di singoli utenti residenti nel Comune di Lonato del Garda; ciò consente di usufruire di un servizio dedicato e quindi flessibile, effettuando viaggi individuali o collettivi. I requisiti di accesso al servizio di trasporto sociale sono:

- residenza nel Comune di Lonato del Garda;
- condizione fisica tale da impedire la guida di qualsiasi veicolo e da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici;
- impossibilità accertata della rete familiare di garantire servizi di accompagnamento;
- mancanza di patente di guida o invalidità temporanea alla guida.

Possono altresì usufruire del servizio i soggetti in carico ai Servizi Sociali Comunali, per motivate necessità. Sono escluse dal servizio le persone che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza. Non è consentito il trasporto di ammalati gravi, persone affette da malattie contagiose o per ricoveri urgenti in Ospedale.

Modalità di accesso al servizio: TRASPORTO CONTINUATIVO. I soggetti che intendono usufruire del Servizio di trasporto sociale continuativo, per esempio un ciclo di terapie presso strutture sanitarie o dialisi, devono presentare apposita domanda all'ufficio Servizi Sociali del Comune di Lonato del Garda su modulo predisposto dall'ufficio. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni sua parte e consegnato all'ufficio servizi sociali almeno quindici giorni prima dell'avvio della prestazione.

Modalità di accesso al servizio: TRASPORTI OCCASIONALI/ESTEMPORANEI. Tali trasporti sono attivati su prenotazione telefonica almeno tre giorni lavorativi prima del viaggio richiesto. L'Ufficio competente, nei casi di indisponibilità del mezzo o dell'autista, comunica tempestivamente al richiedente l'impossibilità ad attivare il servizio. Potrà verificarsi l'esigenza di soddisfare contemporaneamente più persone, nella stessa fascia oraria e nello stesso luogo, se le prenotazioni coincidono. Il Servizio può, per precedenti prenotazioni, per esigenze prioritarie, per assenza di mezzi o di personale, non concedere il trasporto richiesto anche nel caso di prenotazione effettuata secondo le modalità anzidette. Il personale incaricato del servizio di trasporto sociale non è autorizzato e non può assolutamente espletare attività di assistenza a domicilio.

Organizzazione del servizio: Il servizio utilizza un AUTOPROMISCUO per caratteristiche tecniche al trasporto di n. 8 passeggeri (escluso l'autista) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n. 1 sedia a rotelle. Il servizio è svolto – di norma - dalle ore 7.30 alle ore 14.30 dal lunedì al venerdì.

Compartecipazione del servizio: I cittadini che usufruiscono del servizio sono tenuti a



compartecipare ai costi, corrispondendo al Comune una tariffa forfettaria secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento.

Norme di comportamento: Per un'ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dai fruitori del servizio:

- gli utenti sono tenuti ad atteggiamenti e comportamenti non lesivi nei confronti degli operatori del servizio;
- non verrà accettata la prenotazione del trasporto in caso di mancata osservanza del precedente punto;
- la comunicazione da parte dell'utenza di variazioni delle date ed orari del trasporto o sospensione del servizio deve essere effettuata con il massimo anticipo possibile e comunque non oltre il giorno prima della prenotazione. In caso contrario verrà ugualmente addebitato l'eventuale costo del servizio;
- al momento della prenotazione deve essere segnalata la presenza di eventuali accompagnatori, in mancanza di tale indicazione potrebbe non essere garantito il trasporto dell'accompagnatore;
- per casi specifici il Servizio Sociale può pretendere l'accompagnamento dell'utente da parte di un familiare o altra persona designata.

Sospensione del servizio: la sospensione dal servizio può avvenire:

- in seguito ad accertati comportamenti scorretti, commessi dall'utente in violazione delle norme suddette, formalmente contestate dagli incaricati al Servizio Sociale;
- in seguito ad impossibilità da parte dell'Ufficio Servizi Sociali di assicurare il servizio, per improvvise problematiche legate al personale o al mezzo di trasporto.

Dimissione del servizio: La dimissione dal servizio verrà disposta per le seguenti motivazioni:

- nel caso indicato al precedente capo;
- qualora venga riscontrato il mancato pagamento della eventuale quota di compartecipazione dovuta;
- qualora si accerti il venir meno dei requisiti di accesso previsti dai precedenti paragrafi.



TITOLO 3 AREA MINORI

articolo 18 – interventi a sostegno del pagamento della retta per gli asili nido e micro-nidi

Descrizione e finalità del servizio: L'asilo-nido è un servizio di supporto alla famiglia che promuove la socializzazione fra i bambini frequentanti e si colloca tra le unità di offerta a carattere preventivo ed educativo rivolto alla collettività nell'ambito del Comune. Il servizio persegue i seguenti obiettivi:

- affiancare i genitori nella crescita dei figli, attraverso un progetto educativo che comprende attività che cercano di soddisfare i bisogni dei bambini nel rispetto dei loro tempi di crescita;
- offrire ai bambini un luogo di socializzazione e di relazione con gli altri bambini;
- offrire un modello culturale che non opera discriminazioni nell'erogazione del servizio, attenuando i dislivelli dovuti a differenti stimolazioni ambientali e culturali, attraverso una azione comune del personale del nido, delle famiglie e della comunità locale.

Destinatari del servizio: Sono accolti bambini da zero a tre anni senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, etnia, condizione socio-economica e garantiscono l'armonico sviluppo psicofisico dei bambini proponendosi quale luogo educativo, pedagogico e socializzante.

Compartecipazione al costo del servizio: Il Comune di Lonato del Garda stipula convenzioni con gli asili nido e i micro – nidi presenti sul territorio comunale, per agevolazioni economiche, rivolte alla frequenza di minori residenti a Lonato del Garda. Le domande per poter ottenere un sostegno al pagamento della retta devono essere presentate presso l'Ufficio Servizi Sociali, secondo tempi e modalità stabiliti dallo stesso mediante avviso pubblico, allegando l'attestazione ISEE in corso di validità. La quota di agevolazione economica verrà calcolata secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del presente regolamento.

articolo 19 – assistenza domiciliare minori (A.D.M. e A.D.M.H.)

Descrizione e finalità del servizio: Il servizio di assistenza domiciliare educativa minori, anche denominato A.D.M. o A.D.M.H., consiste in interventi di tipo educativo realizzati presso il domicilio del minore o presso servizi o strutture del territorio. È finalizzato a favorire la permanenza dei minori nel proprio contesto familiare ed affettivo in condizioni di sufficiente tutela, facilitare l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, sostenendo i genitori in un percorso volto ad assumere globalmente e responsabilmente la propria funzione educativa e favorire l'integrazione sociale del minore nel territorio.

Destinatari del servizio: Minori residenti nel Comune di Lonato del Garda, ovvero uno o entrambi i detentori della potestà genitoriale residenti a Lonato del Garda, anche sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto sottoscritto dall'assistente sociale referente sul caso. Hanno accesso prioritario i minori destinatari di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il servizio è attivato anche in via preventiva alla luce di gravi problematiche familiari e sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie sanitarie accertate, trascuratezza, disorganizzazione ed incapacità genitoriale nella gestione degli aspetti educativi e quotidiani.

Obiettivi: Gli obiettivi principali del servizio ADM e A.D.M.H. sono:

- fornire uno sviluppo equilibrato del minore attraverso interventi di sostegno educativo e relazionale atti a facilitare l'apprendimento, l'autonomia, il potenziamento dell'autostima;
- consentire la permanenza del minore in famiglia favorendo condizioni di vita idonee a prevenire e rimuovere le situazioni di rischio dello stato di salute psico - fisico;



- individuare interventi concreti al domicilio del minore, atti a favorire il miglioramento della qualità di vita del minore e della sua famiglia nel suo complesso;
- mantenere il sostegno e la ricostruzione della rete delle relazioni familiari e sociali onde evitare l'isolamento e l'emarginazione del nucleo familiare;
- promuovere azione di prevenzione dell'aggravamento della situazione;
- sostenere il nucleo familiare temporaneamente in difficoltà o temporaneamente impossibilitato ad offrire assistenza e supporti adeguati nei confronti del/i minore/i, favorendo la sua permanenza all'interno del nucleo stesso;
- accompagnare le famiglie affidatarie attraverso un sostegno educativo nella fase iniziale del percorso di affidamento del minore o in determinate fasi critiche dello stesso;
- accompagnamento individualizzato dell'adolescente in difficoltà con la finalità di facilitare la realizzazione di un piano personalizzato di autonomia, anche attraverso il progetto scolastico e/o lavorativo.

Modalità di accesso al servizio: L'attivazione del servizio può essere effettuata all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, mediante apposito modulo di istanza e l'assistente sociale referente sul caso appurerà tramite specifici strumenti professionali la reale necessità, redigendo un progetto d'intervento con obiettivi specifici che i genitori dovranno condividere e sottoscrivere. È prevista l'attivazione anche nel caso in cui sia l'èquipe TUTELA MINORI a richiederlo, sulla base di specifico mandato da parte dell'autorità giudiziaria. Il Servizio Sociale comunale è responsabile del singolo progetto qualora lo stesso si fondi sul consenso dei genitori o del tutore. In assenza di tale consenso, se prescritto dall'autorità giudiziaria, il Servizio Sociale responsabile del progetto è l'èquipe Tutela Minori dell'Ambito Territoriale n. 11 Garda.

Compartecipazione al costo del servizio: La Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento, determina sia il costo orario del servizio che la percentuale di compartecipazione a carico di entrambi i genitori secondo il metodo della progressione lineare.

La compartecipazione avviene secondo i seguenti criteri:

$$\text{\% contribuzione utente} = \text{percentuale minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\text{\% Max} - \text{\% Min})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

% compartecipazione minima	Determinata dalla Giunta Comunale
% compartecipazione massima	Determinata dalla Giunta Comunale
ISEE INIZIALE	Determinato dalla Giunta Comunale
ISEE FINALE	Determinato dalla Giunta Comunale

articolo 20 – affidi famigliari

Descrizione e finalità del servizio: Il servizio affidi è rivolto ai minori residenti nel Comune che necessitino di un intervento temporaneo di accoglienza presso un'altra famiglia e/o persona singola, a supporto di una situazione di disagio familiare. Nel contempo ci si prefigge di recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro.

Destinatari del servizio: Sono destinatari del servizio di affido i minori che si trovano in situazione di grave disagio e/o rischio evolutivo temporaneo per i quali si è decisa la separazione dalla famiglia di origine, ove le famiglie presentino gravi carenze nelle competenze genitoriali.

Criteri di accesso: Il Comune, sussistendone le condizioni, riconosce alla famiglia affidataria un contributo economico mensile forfettario in caso di:

- affidamento consensuale o giudiziale a parenti;
- affidamento consensuale o giudiziale etero familiare, con importo differenziato in caso di



affidamento a tempo pieno e a tempo parziale.

Compartecipazione al costo del servizio: Non sono previsti costi a carico dell'utente. Il Comune di residenza degli esercenti la potestà genitoriale, che dispone l'affido, si impegna ad intervenire, nei limiti dello stanziamento impegnato nel bilancio in corso di esercizio e nei bilanci di esercizio degli anni futuri, con contributi specifici a favore dei soggetti affidatari e nell'interesse del minore. Il contributo economico stanziato non è legato alla valutazione della situazione economica della famiglia affidataria in quanto si riconosce il diritto del minore ad una famiglia e pertanto non è legato alla valutazione della situazione economica della famiglia affidataria. L'importo dei contributi alle famiglie affidatarie vengono determinati dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento.

articolo 21 – inserimenti in comunità residenziale e semi - residenziali

Descrizione e finalità del servizio: Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento. Qualora la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita ed alla educazione si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione ove possibile con la famiglia di origine. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione. L'inserimento in comunità educative (residenziali o semi-residenziali) si articola in uno specifico progetto personalizzato rivolto al minore che deve:

- garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
- individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
- garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
- mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia di origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria attraverso la collaborazione fra operatori e dei servizi e della comunità;
- garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
- prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
- favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socio-economica.

Destinatari del servizio: Destinatari del servizio sono i minori che o tramite Decreto dell'autorità giudiziaria vengono inseriti in una struttura protetta a fronte di maltrattamento e/o abusi, con gravi carenze socio-culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza per cui è necessario un intervento di protezione, oppure con il consenso di entrambi gli esercenti la potestà genitoriale qualora rientri in un progetto condiviso fra la famiglia ed il Servizio Sociale.

Compartecipazione al costo del servizio: Sia nei casi di inserimento in struttura residenziale o semi-residenziale disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore, il Comune assume l'onere dell'integrazione del pagamento della retta, prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori, anche se dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale, la cui capacità contributiva viene calcolata come segue e secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del presente regolamento:



$$\% \text{ contribuzione utente} = \text{percentuale minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\% \text{ Max} - \% \text{ Min})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

% compartecipazione minima	Determinata dalla Giunta Comunale
% compartecipazione massima	Determinata dalla Giunta Comunale
ISEE INIZIALE	Determinato dalla Giunta Comunale
ISEE FINALE	Determinato dalla Giunta Comunale

articolo 22 – partner vittime di violenza

Il Comune di Lonato del Garda in caso di assunzione di impegno economico derivante da interventi attivati per la protezione di partner (soli e/o con figli minori) in situazioni di violenza/maltrattamento (per esempio, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, le spese di rette per la collocazione in ambito extra familiare di donne vittime di violenza), prevede la compartecipazione al costo della retta, nonché di eventuali altri servizi connessi, da parte del partner maltrattante/abusante, la cui capacità contributiva viene calcolata come segue e secondo quanto stabilito dall'articolo 12 del presente regolamento.

$$\% \text{ contribuzione utente} = \text{percentuale minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\% \text{ Max} - \% \text{ Min})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

% compartecipazione minima	Determinata dalla Giunta Comunale
% compartecipazione massima	Determinata dalla Giunta Comunale
ISEE INIZIALE	Determinato dalla Giunta Comunale
ISEE FINALE	Determinato dalla Giunta Comunale

articolo 23 – centro ricreativo estivo diurno (CRED)

Obiettivi e destinatari del servizio: Il Centro Ricreativo Estivo Diurno è un servizio che offre ai minori residenti a Lonato del Garda e che frequentano la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, opportunità di svolgere attività educative, ricreative e di socializzazione nonché di stimolo delle capacità espressive. In quest'ottica il CRED si colloca all'interno di una concreta politica di sostegno alle famiglie ed opera tenendo presente le esigenze dei minori in relazione all'età e all'esigenze connaturate al processo di crescita. Il servizio è organizzato tenendo presente le esigenze delle famiglie, soprattutto in relazione ai bisogni conseguenti agli impegni lavorativa dei genitori, nel limite della capacità ricettiva delle strutture che possono essere messe a disposizione dal parte del Comune di Lonato del Garda.

Modalità di organizzazione del servizio: Il Comune di Lonato del Garda, per l'organizzazione del servizio, si può avvalere della collaborazione di cooperative specializzate nell'ambito educativo (appalto di servizio) o stipulare convenzioni con i vari soggetti no-profit (parrocchie – oratori ecc.), presenti sul territorio comunale, che organizzano, durante il periodo estivo, Centri Ricreativi Estivi Diurni o Grest. La Giunta Comunale stabilisce, in collaborazione con il settore socio-assistenziale, modalità di gestione ed organizzazione del servizio e le risorse da assegnare allo stesso.

Attività del servizio: Le attività educative e ricreative proposte all'interno dei CRED sono organizzate considerando quali elementi fondamentali:

- la socializzazione e il divertimento quali risposte ad un sano utilizzo del tempo libero;
- la promozione delle capacità di condivisione, del rispetto reciproco e della collaborazione mediante lo sviluppo di esperienze di gruppo;
- l'apprendimento e lo sviluppo di competenze quale stimolo alla creatività, all'immaginazione, alla manipolazione, alla drammatizzazione, dando spazio alle varie forme di gioco e di attività motoria;
- l'accoglienza ed il sostegno alle diversità in un clima di solidarietà;



- il rapporto fra i bambini e con gli educatori improntato alla collaborazione;
- l'appartenenza alla propria comunità attraverso specifici interventi per favorirne la conoscenza;
- il rapporto con l'ambiente al fine di rafforzare il valore di ciò che ci circonda e stimolare il rispetto e la cura dei beni e delle risorse disponibili nel proprio ambiente di vita;
- la continuità con le esperienze precedenti e con le altre agenzie educative del territorio.

Iscrizioni presso CRED fuori Lonato del Garda: In caso di minori lonatesi iscritti e frequentanti CRED fuori Lonato del Garda per gli stessi non è previsto alcun rimborso sulla retta richiesta dall'Ente gestore. Qualora il minore interessato fosse diversamente abile e frequentasse:

- un CRED/Grest in periodi diversi da quelli organizzati in collaborazione con il Comune di Lonato del Garda nel territorio lonatese;
- un CRED/Grest fuori dal territorio lonatese, in periodi diversi da quelli organizzati in collaborazione con il Comune di Lonato del Garda;

Il costo relativo all'assistente all'autonomia ed alla comunicazione, stabilito dall'Ente gestore, può essere coperto dal Comune di Lonato del Garda, secondo le proprie disponibilità di bilancio, solo se presenti le seguenti condizioni:

- presenza dell'adeguata documentazione prevista dalla Legge che richieda l'assistenza all'autonomia nel contesto scolastico (L. 104/92, art. 12 comma 3, art. 13 comma 1 – Diagnosi Funzionale);
- entrambi i genitori lavoratori e residenti a Lonato del Garda o in situazione mono- genitoriale;
- assenza di rete familiare in grado di provvedere fattivamente alla gestione del minore.

Compartecipazione al costo del servizio: La Giunta Comunale, in caso di gestione diretta del servizio, determina sia la retta di frequenza del servizio che la percentuale di compartecipazione, secondo il metodo della progressione lineare. La compartecipazione avviene secondo i seguenti criteri:

$$\text{\% contribuzione utente} = \text{percentuale minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\text{\% Max} - \text{\% Min})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

% compartecipazione minima	Determinata dalla Giunta Comunale
% compartecipazione massima	Determinata dalla Giunta Comunale
ISEE INIZIALE	Determinato dalla Giunta Comunale
ISEE FINALE	Determinato dalla Giunta Comunale

articolo 24 – incontri protetti (Servizio Spazio Neutro)

Premessa: Lo Spazio Neutro è un luogo che tutela il minore nel suo diritto di visita e nel contempo verifica se ci sono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali e facilita e sostiene la relazione minori - genitori. La finalità principale è quindi rendere possibile e sostenere il mantenimento della relazione tra il bambino e i suoi genitori a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affidamento e altre vicende di grave e profonda crisi familiare. Lo Spazio Neutro si propone come un contenitore qualificato alla gestione degli incontri tra bambini e genitori: un luogo terzo, uno spazio e un tempo intermedi, lontani dal quotidiano.

Un campo che non appartiene ad alcuno dei contendenti e che, a poco a poco, può appartenere un po' a tutti. Le situazioni-tipo per le quali si fa ricorso allo spazio neutro sono: situazioni di affidamento dei minori (la coppia si è divisa ed i bambini sono stati affidati ad uno dei due genitori, oppure, i bambini sono stati affidati ad un diverso nucleo familiare), oppure per esercitare il diritto di visita in situazioni familiari caratterizzate da maltrattamento, grave trascuratezza ed abuso. La realtà dei servizi territoriali e dell'Autorità Giudiziaria per i minori è caratterizzata da una sempre maggiore necessità di verificare le relazioni tra adulti di riferimento e bambini in un luogo protetto.



Obiettivi: La finalità del progetto è quella di creare un luogo neutro e allo stesso tempo protetto, per accogliere i minori ed i genitori che devono, per vari motivi, incontrarsi alla presenza del servizio TUTELA MINORI e sostenere gli stessi genitori in un percorso di crescita rispetto al loro ruolo genitoriale. L'intervento del servizio si basa sul riconoscere il bisogno/diritto del bambino di veder salvaguardata il più possibile la relazione con entrambi i genitori (o altre persone affettivamente significative) e i legami che ne derivano. In quest'ottica, è fondamentale che gli adulti vengano aiutati a riconoscere e mantenere una continuità genitoriale nei confronti dei propri figli, per i quali restano comunque, imprescindibile riferimento. Gli incontri protetti vogliono rispondere ad un bisogno che è quello di riconoscere e proteggere le radici dei minori allo scopo di acquisire e mantenere una loro identità. Schematicamente, gli obiettivi specifici del servizio sono così definiti:

- creazione di uno spazio rassicurante, accogliente e sicuro per lo svolgimento degli incontri tra minore e genitore, che dia la possibilità di vivere la relazione genitore – figlio all'interno di una cornice neutrale e sospesa dal conflitto familiare;
- sostegno alla genitorialità attraverso il mantenimento della relazione del minore con il genitore non affidatario;
- accompagnamento del genitore nella ridefinizione del proprio ruolo e nel possibile recupero della capacità genitoriale e di accoglimento del figlio;
- favorire il ricostruirsi del senso di responsabilità genitoriale e quando possibile sostenere l'organizzazione e la gestione autonoma degli incontri.

Modalità di accesso: L'accesso al servizio può avvenire esclusivamente attraverso il SERVIZIO TUTELA MINORI, in quanto il servizio Spazio Neutro non concretizza una presa in carico globale della situazione ma si occupa unicamente della gestione del rapporto genitori - figli. Vengono valutate anche richieste straordinarie dell'Autorità Giudiziaria.

Compartecipazione al costo del servizio La Giunta Comunale determina sia il costo orario del servizio che la percentuale di compartecipazione a carico di entrambi i genitori secondo il metodo della progressione lineare e come stabilito dall'articolo 12 del presente regolamento.

$$\text{\% contribuzione utente} = \text{percentuale minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\text{\% Max} - \text{\% Min})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

% compartecipazione minima	Determinata dalla Giunta Comunale
% compartecipazione massima	Determinata dalla Giunta Comunale
ISEE INIZIALE	Determinato dalla Giunta Comunale
ISEE FINALE	Determinato dalla Giunta Comunale



TITOLO 4 AREA HANDICAP E DISABILITÀ

articolo 25 – integrazione scolastica di studenti in situazione di handicap (assistenza all'autonomia ed alla comunicazione)

Descrizione e finalità del servizio: Il servizio garantisce agli studenti disabili in possesso della Diagnosi Clinica Funzionale, personale qualificato definito "assistente all'autonomia ed alla comunicazione" o assistente ad personam – ai sensi del DPR 616/77 e L. 104/92 art. 12, comma 3, ed art. 13 comma 1. Le finalità degli interventi educativi attivati dal personale non statale in ambito scolastico sono principalmente quelle di favorire l'integrazione scolastica e sociale, sostenere il mantenimento e lo sviluppo delle potenzialità: autonomie personali, apprendimento, comunicazione, relazione e socializzazione. Per questo viene stilato un apposito progetto personalizzato all'inizio dell'anno scolastico ed una relazione finale di verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nello specifico si possono elencare i seguenti obiettivi:

- favorire l'integrazione dell'alunno all'interno della classe;
- favorire e potenziare la socializzazione, la relazione e l'integrazione con i coetanei;
- promuovere e potenziare i diversi livelli di autonomia personale e sociale;
- facilitare i rapporti tra l'alunno, i compagni e le diverse figure adulte presenti nella scuola;
- favorire la partecipazione dell'alunno nelle diverse attività scolastiche facilitando l'espressione dei bisogni e vissuti e valorizzando le risorse e le potenzialità.

All'assistente all'autonomia ed alla comunicazione competono funzioni specifiche diverse da quelle previste per l'insegnante di sostegno con cui deve cooperare in sinergia secondo gli obiettivi previsti nel PEI (Piano Educativo Individualizzato).

Criteri di accesso: Tale servizio è rivolto agli studenti residenti nel Comune di Lonato del Garda e frequentanti le Scuole dell'Infanzia, le Scuole Primarie e le Scuole secondarie di I e II Grado ed è di competenza dei Dirigenti Scolastici l'invio della richiesta al Comune per l'attivazione del servizio.

Il monte ore specifico per ogni alunno viene assegnato utilizzando i seguenti criteri:

- Tipologia e gravità della disabilità;
- Contesto scolastico (compresenza con altri soggetti disabili e la presenza di insegnanti di sostegno nella medesima classe);
- Ore richieste dal Dirigente Scolastico;
- Disponibilità economico-finanziaria dell'Ente locale;
- Massimo ore settimanali assegnabili per alunno: determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

Compartecipazione al costo del servizio: Non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio da parte dell'utenza.

articolo 26 – centri diurni per disabili (C.S.E. – C.D.D. – S.F.A.)

CENTRO SOCIO-EDUCATIVO (C.S.E.): Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psico-patologici rilevanti e che hanno di norma compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico. Queste persone hanno, quindi, compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso educativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.

Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile



autonoma e integrata. È finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta. Le attività del Centro Socio-Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio e della comunità. Il servizio è rivolto a persone residenti nel Comune in condizione di disabilità con ridotte autonomie che necessitino di interventi educativi e di accompagnamento all'integrazione sociale e che abbiano assolto l'obbligo scolastico.

CENTRO DIURNO DISABILI (C.D.D.): Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale non residenziale rivolta a persone in situazione di disabilità grave ed offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

Il servizio è rivolto a persone residenti nel Comune, di norma ultradiciottenni, con una notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.

SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.): Il Servizio di Formazione all'Autonomia, di seguito denominato "S.F.A.", è un servizio sociale territoriale rivolto a persone disabili che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale. Il servizio di formazione all'autonomia, la cui frequenza massima è stabilita in 3 anni, è finalizzato a:

- acquisire competenze sociali, il proprio ruolo nella famiglia o all'emancipazione da essa, prerequisiti per un inserimento/reinserimento lavorativo;
- offrire opportunità di socializzazione in contesti protetti, che garantiscano un miglioramento alla qualità di vita quotidiana della persona con disabilità;
- promuovere autonomie, libera scelta e implementazione nella auto-organizzazione del proprio tempo nel territorio di appartenenza;
- monitorare il benessere della persona, arginando, mediante la quotidianità degli interventi, eventuali situazioni di aggravamento e/o di rischio delle condizioni di fragilità.

Il servizio di formazione all'autonomia (S.F.A.) si rivolge prevalentemente a persone disabili di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni o a persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o socio sanitario necessitino, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

Modalità di accesso ai servizi C.S.E, C.D.D. e S.F.A.: La domanda va presentata all'equipe Operativa Handicap dell'A.S.S.T. del Garda che valuterà, di concerto con l'assistente sociale del Comune di provenienza della persona interessata, l'ammissione ai servizi. A seguito dell'istanza e della successiva ammissione, verrà predisposto un progetto personalizzato condiviso e sottoscritto dall'utente o dal familiare, Amministratore di Sostegno o Tutore nel quale verranno prese in considerazione tutte le variabili oggettive/soggettive che ruotano attorno alla persona con disabilità. Oltre agli aspetti socio-assistenziali, dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto personalizzato, senza pretesa di esaustività: il costo della retta; il valore della quota sociale della retta a carico dell'utente; il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità alla persona, il valore dell'integrazione economica comunale riferita al pagamento della quota sociale della retta.



Criteri per la compartecipazione al costo dei servizi C.S.E., C.D.D. e S.F.A.: Le modalità di calcolo delle quote di compartecipazione di seguito riportate sono state definite a livello di Ambito Distrettuale del Garda, a seguito di concertazioni con le principali associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità presenti sul territorio. Il Comune di Lonato del Garda, come previsto dalle vigenti Linee Guida di Ambito, si riserva la facoltà – su richiesta dell'utente e delle principali associazioni di rappresentanza – di rivedere le percentuali minime e massime di compartecipazione all'interno del "range" stabilito dalle linee guida di cui trattasi. Ai fini della compartecipazione al costo dei suddetti servizi, si individuano due tipologie con criteri distinti di compartecipazione al costo dei servizi:

- Per coloro che, oltre ad eventuali altri redditi, risultano percettori sia di pensione di invalidità che di indennità di accompagnamento;
- Per coloro che, oltre ad eventuali altri redditi, risultano percettori unicamente della pensione di invalidità.

Per coloro che, oltre ad eventuali altri redditi, risultano percettori sia di pensione di invalidità che di indennità di accompagnamento: La Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento, stabilirà gli importi delle 2 soglie di protezione, nonché le relative percentuali di contribuzione – nei limiti previsti dalla Linee Guida di Ambito, a fronte delle quali verrà richiesta una diversa proporzione di compartecipazione dei costi secondo le seguenti formule:

PRIMA SOGLIA DI PROTEZIONE:

$$\% \text{ contribuzione utente} = \text{percentuale minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\% \text{ Max} - \% \text{ Min})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

% compartecipazione minima	Determinata dalla Giunta Comunale
% compartecipazione massima	Determinata dalla Giunta Comunale
ISEE INIZIALE	Determinato dalla Giunta Comunale
ISEE FINALE	Determinato dalla Giunta Comunale

SECONDA SOGLIA DI PROTEZIONE:

$$\% \text{ contribuzione utente} = \text{percentuale minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\% \text{ Max} - \% \text{ Min})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

% compartecipazione minima	Determinata dalla Giunta Comunale
% compartecipazione massima	Determinata dalla Giunta Comunale
ISEE INIZIALE	Determinato dalla Giunta Comunale
ISEE FINALE	Determinato dalla Giunta Comunale

Per coloro che risultano percettori solo di pensione di invalidità: La Giunta Comunale, ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento, stabilirà gli importi delle 2 soglie di protezione, nonché le relative percentuali di contribuzione – nei limiti previsti dalla Linee Guida di Ambito, a fronte delle quali verrà richiesta una diversa proporzione di compartecipazione dei costi secondo le seguenti formule:

PRIMA SOGLIA DI PROTEZIONE:

$$\% \text{ contribuzione utente} = \text{percentuale minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\% \text{ Max} - \% \text{ Min})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

% compartecipazione minima	Determinata dalla Giunta Comunale
% compartecipazione massima	Determinata dalla Giunta Comunale
ISEE INIZIALE	Determinato dalla Giunta Comunale
ISEE FINALE	Determinato dalla Giunta Comunale



SECONDA SOGLIA DI PROTEZIONE:

$$\% \text{ contribuzione utente} = \text{percentuale minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\% \text{ Max} - \% \text{ Min})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

% compartecipazione minima	Determinata dalla Giunta Comunale
% compartecipazione massima	Determinata dalla Giunta Comunale
ISEE INIZIALE	Determinato dalla Giunta Comunale
ISEE FINALE	Determinato dalla Giunta Comunale

Deroga: Il Servizio Sociale Professionale, su richiesta della famiglia ed in deroga al presente regolamento, qualora l'indicatore ISEE del nucleo familiare del disabile comprovi un evidente effetto economico destabilizzante, legato al pagamento della retta di frequenza del servizio, può prevedere la possibilità di sostenere il nucleo familiare applicando tariffe agevolate.

articolo 27 – servizi di assistenza domiciliare handicap

Finalità: Sostenere la permanenza della persona disabile nel proprio domicilio o presso la propria famiglia. Pertanto, attraverso un complesso di prestazioni di natura socio/assistenziale erogate al domicilio di soggetti diversamente abili il servizio ha lo scopo di:

- contrastare l'emarginazione degli anziani, dei soggetti diversamente abili e dei soggetti svantaggiati;
- procrastinare o eludere l'istituzionalizzazione degli stessi;
- consentire agli utenti di conservare le relazioni affettive e sociali, oltreché di mantenere le proprie abitudini di vita quotidiana.

Destinatari: il servizio è rivolto a persone sole in condizioni di parziale autonomia socio-sanitaria o a persone totalmente non autosufficienti inserite in un nucleo familiare che necessita di aiuto nella propria funzione assistenziale o, in casi particolari, a nuclei familiari in difficoltà nella gestione e cura dei minori.

Prestazioni: l'attività di sostegno si realizza mediante il lavoro di ausiliarie socio-assistenziali (ASA o OSS) che operano al domicilio della persona secondo il progetto individualizzato steso dall'assistente sociale e, di norma, è garantita dal lunedì al sabato con passaggio a giorni alterni o quotidiano in orario prevalentemente mattutino a partire dalle ore 7:30 o passaggio pomeridiano entro le ore 18:00. Rientrano nel complesso degli interventi:

- Attività di assistenza e cura della persona (igiene e pulizia personale, vestizione, aiuto nella nutrizione, aiuto nella deambulazione, accompagnamento per spesa, visite mediche, terapie);
- Prestazioni igieniche sanitarie (assistenza per la corretta assunzione dei farmaci, frizioni antidecubito);
- Attività di assistenza per il governo, la pulizia e per l'igiene dell'alloggio;
- Pasti a domicilio e Servizio telesoccorso;

Le prestazioni vengono erogate, compatibilmente con le risorse disponibili, secondo le seguenti priorità:

- condizione di solitudine e impossibilità di attivare le reti di sostegno familiari, parentali e di vicinato;
- gravità delle condizioni sanitarie e sociali;
- situazione economica.

Ammissione al servizio: la richiesta di ammissione è sottoscritta dal diretto interessato o, se impossibilitato, da un parente prossimo che ha raccolto la sua volontà di richiedere il servizio. L'ammissione ai servizi è soggetta a valutazione sociale e sulla base dei seguenti elementi:

- disponibilità ad accettare il servizio;



- presenza/assenza di familiari in grado di fornire adeguata assistenza;
- grado di consapevolezza rispetto al proprio stato di bisogno;
- valutazioni complessive del grado di autosufficienza psico/fisica.

L'Assistente Sociale che accoglie le domande, analizza il problema, definisce il progetto di intervento attivando il servizio domiciliare e contestualmente definisce il PAI che viene monitorato e verificato periodicamente.

Criteri per la compartecipazione al costo: la Giunta Comunale determina, ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento, la percentuale di compartecipazione a carico dell'utente secondo il metodo della progressione lineare:

$$\% \text{ contribuzione utente} = \text{percentuale minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\% \text{ Max} - \% \text{ Min})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

% compartecipazione minima	Determinata dalla Giunta Comunale
% compartecipazione massima	Determinata dalla Giunta Comunale
ISEE INIZIALE	Determinato dalla Giunta Comunale
ISEE FINALE	Determinato dalla Giunta Comunale

articolo 28 - integrazioni rette per servizi residenziali per disabili (C.S.S. E R.S.D.)

COMUNITÀ SOCIO-SANITARIA – C.S.S.: Le Comunità socio-sanitarie sono un servizio residenziale di piccole dimensioni che ha l'obiettivo di riprodurre contesti di convivenza familiare, ed assicurare un supporto assistenziale ed educativo, oltre che le necessarie cure sanitarie. Sono rivolti a persone con disabilità grave, con un livello di compromissione funzionale tale da non consentire la permanenza a domicilio e con caratteristiche di gravissima marginalità sociale.

Destinatari del servizio: Persone disabili di età inferiore ai 65 anni, che per le problematiche individuali, oltre che familiari, necessitano di contesti extra-famigliari di piccole dimensioni.

Modalità di accesso: La domanda va presentata all'equipe Operativa Handicap dell'A.S.S.T. del Garda che valuterà, di concerto con l'assistente sociale del Comune di residenza della persona interessata, l'ammissione alla comunità. A seguito dell'istanza e della successiva ammissione, verrà predisposto un progetto personalizzato condiviso e sottoscritto dall'utente o dal familiare, Amministratore di Sostegno o Tutore nel quale verranno prese in considerazione tutte le variabili oggettive/soggettive che ruotano attorno alla persona con disabilità. Oltre agli aspetti socio-assistenziali, dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto personalizzato, senza pretesa di esaustività: il costo della retta; il valore della quota sociale della retta a carico dell'utente; il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità alla persona, il valore dell'integrazione economica comunale riferita al pagamento della quota sociale della retta.

La scelta della struttura di ricovero deve essere concordata con il Comune al fine dell'individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il Comune.

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER LE PERSONE DISABILI – R.S.D.: La Residenza Sanitaria Assistenziale accoglie persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale grave, non assistibile al domicilio per la gravità delle compromissioni. Pertanto, vengono garantite agli ospiti prestazioni ad elevato grado di integrazione sanitaria e riabilitazione di mantenimento. Le finalità del servizio ruotano attorno alla necessità di sostituirsi alla famiglia di origine che risulti impossibilitata a fornire assistenza e le cure necessarie, oltre che al mantenimento di una qualità di vita adeguata e dignitosa alla persona ospite.

Destinatari: Persone disabili gravi e con elevato bisogno socio-sanitario, di età inferiore ai 65 anni.



Modalità di accesso: La domanda va presentata all'equipe Operativa Handicap dell'A.S.S.T. del Garda che valuterà, di concerto con l'assistente sociale del Comune di residenza/provenienza della persona interessata, l'ammissione alla comunità. A seguito dell'istanza e della successiva ammissione, verrà predisposto un progetto personalizzato condiviso e sottoscritto dall'utente o dal familiare, Amministratore di Sostegno o Tutore nel quale verranno prese in considerazione tutte le variabili oggettive/soggettive che ruotano attorno alla persona con disabilità. Oltre agli aspetti socio-assistenziali, dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto personalizzato, senza pretesa di esaustività: il costo della retta; il valore della quota sociale della retta a carico dell'utente; il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità alla persona, il valore dell'integrazione economica comunale riferita al pagamento della quota sociale della retta. La scelta della struttura di ricovero deve essere concordata con il Comune al fine dell'individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il Comune.

Criteri per la compartecipazione al costo dei servizi C.S.S. e R.S.D.: Le modalità di calcolo delle quote di compartecipazione di seguito riportate sono state definite a livello di Ambito Distrettuale del Garda, a seguito di concertazioni con le principali associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità presenti sul territorio. L'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico del Comune è assunta nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che non risultino in grado di provvedere alla copertura totale o parziale della retta richiesta dalla struttura. La misura dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è stabilita come differenza tra il valore della retta e la quota sostenuta definita dal progetto assistenziale personalizzato.

Progetto personalizzato: A seguito di istanza di parte, ovvero d'ufficio nei casi in cui sia ritenuto necessario, il Comune, anche d'intesa con i servizi dell'A.S.S.T. del Garda, predispone un progetto personalizzato condiviso e sottoscritto dall'utente o dal familiare, Amministratore di sostegno, Tutore. La scelta della struttura di ricovero non è ammessa all'assoluta discrezione dell'utenza o dei suoi parenti ma deve essere concordata con il Comune al fine dell'individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il medesimo. Oltre agli aspetti socio-assistenziali, dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto personalizzato, senza pretesa di esaustività:

- il costo della retta;
- il valore della quota sociale della retta a carico dell'utente;
- il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità alla persona;
- il valore dell'integrazione economica comunale riferita al pagamento della quota sociale della retta.

Il progetto personalizzato definisce sia il valore delle spese personali che il cittadino deve sostenere durante il ricovero sia il valore delle spese che la famiglia deve sostenere per gli eventuali rientri a domicilio. La quota sostenuta dal cittadino ricoverato è calcolata tenendo conto della natura e lo scopo delle indennità eventualmente percepite oltre che dalla natura continuativa e globalmente assistenziale delle prestazioni erogate, delle pensioni, rendite e indennità di cui si prevede il versamento diretto mantenendo comunque a favore del ricoverato una quota per spese personali, determinata ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento, e per le attività di socializzazione sul territorio.

Criteri e modalità per la determinazione dell'intervento economico integrativo comunale: Qualora il cittadino non sia in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale della retta prevista dalla struttura, può chiedere al Comune un contributo integrativo alle seguenti condizioni:

1. Il Comune compartecipa al costo del servizio sulla base della presentazione dell'attestazione ISEE del beneficiario che deve essere inferiore alla soglia determinata ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento;
2. In presenza di eventuali beni mobili o immobili il Comune potrà procedere ad accordi con i



beneficiario per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato dell'alienazione rimane vincolato al pagamento della retta;

3. In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con il beneficiario/i per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a beni sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimangono vincolati al pagamento della retta;
4. In assenza di accordi di cui sopra nel presente articolo, la contribuzione comunale deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto dal beneficiario, con conseguente titolo, da parte del Comune, di rivalersi sulla futura eredità;
5. Indipendentemente dai conteggi per il calcolo della contribuzione economica a carico del Comune definita dal presente articolo, qualora i parenti del ricoverato si rendessero disponibili a versare una quota per integrare il pagamento della retta di ricovero del loro congiunto, tale quota verrà detratta dal contributo comunale;
6. Qualora le condizioni economiche dell'utente dovessero modificarsi nel corso dell'anno, si procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso mediante una revisione del progetto personalizzato e una ridefinizione delle quote spettanti alle parti. Se nel corso dell'anno il beneficiario dovesse percepire emolumenti arretrati o somme a qualsiasi titolo non considerate al momento della quantificazione del contributo integrativo, tali emolumenti devono essere versati al Comune fino a copertura dei costi rimasti a carico dell'Ente;
7. In caso di ISEE elevati, anche superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità disponibile, nell'ambito del progetto personalizzato, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora l'integrazione sia stata effettuata quale anticipazione comunale, rimane in capo al Comune il titolo di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria;
8. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo dell'intervento economico integrativo comunale prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un intervento economico temporaneo. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico. Il Comune potrà rivalersi delle spese sostenute relativamente ai servizi erogati anche nei confronti degli eredi.

articolo 29 - trasporto per servizi diurni

Descrizione e finalità del servizio: Il servizio garantisce il trasporto degli utenti dei servizi diurni disabili del territorio a partire dal proprio domicilio. Il servizio ha la finalità di sollevare le famiglie quanto più possibile favorendo l'incontro fra le esigenze famigliari e quelle lavorative.

Criteri e priorità di accesso: La richiesta va presentata all'Ufficio Servizi Sociali che si riserverà di accogliere la domanda in base ai posti disponibili. Le priorità per l'accesso al servizio sono:

- impossibilità dei genitori/affidatari ad effettuare il trasporto per motivi di lavoro che interessano entrambe le figure genitoriali ed un'assenza di una rete parentale di supporto, assenza di patente e/o mezzo di trasporto;
- mancanza di veicolo familiare idoneo attrezzato al trasporto di disabili (in caso di utilizzo di carrozzina).

Gli utenti ed i loro familiari devono rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare tempestivamente all'Ufficio Servizi Sociali ogni variazione che si rende necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti.

Compartizione al costo del servizio: Il servizio di trasporto viene offerto agli utenti senza alcuna compartecipazione al costo.



articolo 30 – servizio nucleo integrazione lavorativa (NIL)

Descrizione e finalità del servizio: È un servizio che accompagna le persone appartenenti a categorie protette e/o svantaggiate e le realtà produttive del territorio in percorsi che favoriscono l'integrazione lavorativa. Il servizio di Inserimento Lavorativo considera il lavoro come strumento di inclusione sociale e come contesto per acquisire/riacquisire e mantenere capacità relazionali.

Tale servizio è svolto a livello di Ambito e gli obiettivi sono:

- definire, programmare e realizzare attività ed interventi che favoriscono i processi di integrazione lavorativa attraverso tutti gli strumenti possibili, quali ad esempio tirocini, doti,...;
- favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta creando inserimenti idonei che colleghino realmente e fattivamente tutte le risorse coinvolte.

Destinatari: Sono destinatari degli interventi le persone disabili e in condizione di svantaggio rispetto all'inserimento e all'integrazione nel mercato del lavoro residenti nei Comuni dell'Ambito.

In particolare le attività erogate dal NIL sono rivolte a:

- persone con disabilità fisiche, psichiche, intellettive e sensoriali che comportano una riduzione delle capacità lavorative superiore al 45% e disabili del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%, collocabili attraverso il sistema di collocamento obbligatorio e mirato (L. 68/99);
- soggetti ex alcool dipendenti e tossicodipendenti in carico ai servizi specialistici quali S.E.R.T. o N.O.A.;
- soggetti affetti da malattie psichiatriche con riconoscimento dell'invalidità;
- ed detenuti e soggetti ammessi alle misure alternative della detenzione.

Compartecipazione al costo del servizio: Per gli interventi di inserimento lavorativo non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio.

articolo 31 – bandi distrettuali in materia di grave disabilità e non autosufficienza di cui al fondo nazionale per le non autosufficienze

Ogni anno – a livello distrettuale - l'Ambito indice degli specifici bandi, relativamente al tema della "grave disabilità e non autosufficienza" e secondo le risorse destinate dal Fondo Nazionale per le non autosufficienze. Compito del Servizio Sociale del Comune è la raccolta delle domande e della relativa documentazione, la predisposizione/redazione dei progetti assistenziali educativi individualizzati (PAI/PEI) ed il monitoraggio degli stessi.



TITOLO 5 AREA ANZIANI

articolo 32 – servizio assistenza domiciliare (SAD)

L'attivazione di servizi al domicilio dell'utente sostiene la scelta di privilegiare l'azione preventiva e promozionale delle autonomie e delle autosufficienze della persona in difficoltà, nonché di valorizzare il ruolo della famiglia e degli aiuti informali della comunità.

Finalità: Sostenere la permanenza della persona fragile nel proprio domicilio e presso la propria famiglia. Pertanto, attraverso un complesso di prestazioni di natura socio/assistenziale erogate al domicilio di anziani, soggetti diversamente abili e soggetti svantaggiati, il servizio ha lo scopo di:

- contrastare l'emarginazione degli anziani, dei soggetti diversamente abili e dei soggetti svantaggiati;
- procrastinare o eludere l'istituzionalizzazione degli stessi;
- consentire agli utenti di conservare le relazioni affettive e sociali, oltreché di mantenere le proprie abitudini di vita quotidiana.

Destinatari: il servizio è rivolto a persone sole in condizioni di parziale autonomia socio-sanitaria o a persone totalmente non autosufficienti inserite in un nucleo familiare che necessita di aiuto nella propria funzione assistenziale o, in casi particolari, a nuclei famigliari in difficoltà nella gestione e cura dei minori.

Prestazioni: l'attività di sostegno si realizza mediante il lavoro di ausiliarie socio-assistenziali (ASA o OSS) che operano al domicilio della persona secondo il progetto individualizzato steso dall'assistente sociale e, di norma, è garantita dal lunedì al sabato con passaggio a giorni alterni o quotidiano in orario prevalentemente mattutino a partire dalle ore 7:30 o passaggio pomeridiano entro le ore 18:00. Rientrano nel complesso degli interventi:

- Attività di assistenza e cura della persona (igiene e pulizia personale, vestizione, aiuto nella nutrizione, aiuto nella deambulazione, accompagnamento per spesa, visite mediche, terapie);
- Prestazioni igieniche sanitarie (assistenza per la corretta assunzione dei farmaci, frizioni antidecubito);
- Attività di assistenza per il governo, la pulizia e per l'igiene dell'alloggio

Le prestazioni vengono erogate, compatibilmente con le risorse disponibili, secondo le seguenti priorità: condizione di solitudine e impossibilità di attivare le reti di sostegno familiari, parentali e di vicinato - gravità delle condizioni sanitarie e sociali - situazione economica.

Ammissione al servizio: la richiesta di ammissione è sottoscritta dal diretto interessato o, se impossibilitato, da un parente prossimo che ha raccolto la sua volontà di richiedere il servizio. L'ammissione ai servizi è soggetta a valutazione sociale e sulla base dei seguenti elementi:

- disponibilità ad accettare il servizio;
- presenza/assenza di familiari in grado di fornire adeguata assistenza;
- grado di consapevolezza rispetto al proprio stato di bisogno;
- valutazioni complessive del grado di autosufficienza psico/fisica.

L'Assistente Sociale che accoglie le domande, analizza il problema, definisce il progetto di intervento attivando il servizio domiciliare e contestualmente definisce il PAI che viene monitorato e verificato periodicamente.

Criteri per la compartecipazione al costo: Sulla base del prezzo orario, la Giunta Comunale determina, ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento, sia il costo orario del servizio che la percentuale di compartecipazione a carico dell'utente secondo il metodo della progressione lineare. La compartecipazione avviene secondo i seguenti criteri:



$$\% \text{ contribuzione utente} = \text{percentuale minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\% \text{ Max} - \% \text{ Min})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

% compartecipazione minima	Determinata dalla Giunta Comunale
% compartecipazione massima	Determinata dalla Giunta Comunale
ISEE INIZIALE	Determinato dalla Giunta Comunale
ISEE FINALE	Determinato dalla Giunta Comunale

Per valori ISEE inferiori o uguali all' ISEE INIZIALE ed in presenza di grave disagio sociale da accertare mediante valutazione e relazione sociale, viene prevista la gratuità del servizio. Nel caso in cui non venga presentato l'ISEE o questo abbia valore uguale o superiore all'ISEE FINALE viene richiesto il pagamento del 100% della quota prevista.

articolo 33 – servizio pasti a domicilio

Descrizione e finalità del servizio: La finalità del servizio è garantire un pasto quotidiano variato e completo di tutti i principi nutritivi alle persone che non sono in grado di provvedervi autonomamente. La preparazione e la consegna del pasto viene effettuata tutti i giorni, compresi i festivi, nella fascia oraria tra le 11.00 e le 13.00. La frequenza del pasto è valutata in base all'esigenza del singolo caso e all'eventuale possibilità di sostegno da parte dei familiari (ad es. la presenza nelle giornate di sabato e domenica). Viene garantita la possibilità di scelta fra più menù, i quali variano tra stagione invernale e stagione estiva.

Destinatari: Il servizio è rivolto a:

1. persone ultra- sessantacinquenni o con accertato grado di disabilità permanente o temporanea tale da limitare l'autonomia personale, che presentano difficoltà nella preparazione del pasto;
2. persone autosufficienti per le quali sia dimostrato un evidente rischio di emarginazione sociale.

La richiesta di ammissione è sottoscritta dal diretto interessato o, se impossibilitato, da un parente prossimo che ha raccolto la sua volontà di richiedere il servizio. L'ammissione ai servizi è soggetta a valutazione sociale.

Compartecipazione al costo del servizio: Sulla base del costo/pasto, la Giunta Comunale determina, ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento, sia la percentuale di compartecipazione a carico dell'utente secondo il metodo della progressione lineare, sia l'ISEE INIZIALE che l'ISEE FINALE. La compartecipazione avviene secondo i seguenti criteri:

$$\% \text{ contribuzione utente} = \text{percentuale minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\% \text{ Max} - \% \text{ Min})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

% compartecipazione minima	Determinata dalla Giunta Comunale
% compartecipazione massima	Determinata dalla Giunta Comunale
ISEE INIZIALE	Determinato dalla Giunta Comunale
ISEE FINALE	Determinato dalla Giunta Comunale

Per valori ISEE inferiori o uguali all' ISEE INIZIALE ed in presenza di grave disagio sociale da accertare mediante valutazione e relazione sociale, viene prevista la gratuità del servizio. Nel caso in cui non venga presentato l'ISEE o questo abbia valore uguale o superiore all'ISEE FINALE viene richiesto il pagamento del 100% della quota prevista. L'utente è tenuto a corrispondere il costo di eventuali pasti non consumati nel caso di mancato preavviso (almeno 2 gg. lavorativi) di sospensione degli stessi.



articolo 34 – servizio telesoccorso

Finalità: Garantire un pronto intervento nel caso di malori improvvisi, cadute accidentali o incidenti domestici, favorendo in questo modo una maggiore tranquillità psicologica alle persone a rischio sociale o sanitario che sono sole o trascorrono la maggior parte della giornata da sole. Pertanto tale servizio svolge un'azione preventiva e di tutela di persone deboli e maggiormente esposte a rischi di natura sociale e sanitaria, garantendo un soccorso rapido in situazioni di emergenza e limitando danni che potrebbero essere provocati da malori improvvisi ed incidenti.

Destinatari: Il servizio è rivolto a persone anziane sole o con coniuge convivente, che presentano una condizione sanitaria a rischio.

Prestazioni: L'invio dell'allarme utente viene registrato da una Centrale operativa che immediatamente mette in atto gli interventi più opportuni. Il servizio funziona 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.

Ammissione al servizio: la richiesta di ammissione è sottoscritta dal diretto interessato o, se impossibilitato, da un parente prossimo che ha raccolto la sua volontà di richiedere il servizio. L'ammissione ai servizi è soggetta a valutazione sociale e all'utente viene richiesta la compilazione della "Scheda Raccolta Dati" comprendente varie voci quali: condizioni socio/familiari, anamnesi sanitaria/patologica, terapie in atto, numeri telefonici di eventuali parenti/vicini, descrizione ed ubicazione dell'alloggio.

Criteri per la compartecipazione al costo: Sulla base del costo mensile la Giunta Comunale determina, ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento, sia la percentuale di compartecipazione a carico dell'utente secondo il metodo della progressione lineare, sia l'ISEE INIZIALE che l'ISEE FINALE.

La compartecipazione avviene secondo i seguenti criteri:

$$\% \text{ contribuzione utente} = \text{percentuale minima} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\% \text{ Max} - \% \text{ Min})}{\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale}}$$

% compartecipazione minima	Determinata dalla Giunta Comunale
% compartecipazione massima	Determinata dalla Giunta Comunale
ISEE INIZIALE	Determinato dalla Giunta Comunale
ISEE FINALE	Determinato dalla Giunta Comunale

In presenza di grave disagio sociale da accertare mediante valutazione e relazione sociale, viene prevista la gratuità del servizio. Nel caso in cui non venga presentato l'ISEE o questo abbia valore uguale o superiore all'ISEE FINALE viene richiesto il pagamento del 100% della quota prevista.

articolo 35 - integrazione rette R.S.A. (residenza sanitaria assistenziale)

Descrizione e finalità del servizio: Il servizio residenziale è rivolto a persone anziane che presentano un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne più la permanenza al proprio domicilio sia perché necessitano di assistenza continuativa (24 ore su 24) che non può essere garantita a domicilio sia perché in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, devono ricorrere all'ingresso in struttura. Qualora la persona anziana debba ricorrere all'inserimento/ricovero, il Comune può garantire un intervento economico ad integrazione della retta e pertanto detto contributo è finalizzato a garantirne l'accoglienza e l'assistenza e si intende quale intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di inserimento (al netto della quota sanitaria) in strutture residenziali a carattere sociosanitario, liquidato direttamente all'ente gestore o al beneficiario.



Condizioni per accedere ai contributi economici di integrazioni della retta per il servizio residenziale sono l'incapacità economica di sostenere in autonomia gli oneri della retta da parte dell'utente e la necessità di un inserimento residenziale oltre che:

- la persona abbia fatto richiesta di contribuzione comunale ad integrazione della retta prima dell'inserimento in struttura residenziale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 328/2000;
- la necessità del ricovero sia stata accertata mediante valutazione sociale, volta a verificare l'effettiva impossibilità del mantenimento della persona presso il suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi della rete con particolare riferimento a quelli di sostegno domiciliare, all'assistenza domiciliare integrata, all'eventuale frequenza a Centri Diurni ed Assegni di Cura.

La scelta della struttura di ricovero deve essere concordata con il Comune al fine dell'individuazione della scelta migliore nell'interesse della persona e con il minor aggravio di spesa per il Comune. In caso di contrasto tra le parti, la valutazione è sottoposta al parere specialistico di una struttura pubblica che esprime parere di idoneità della struttura residenziale rispetto ai bisogni rilevati. L'integrazione della retta non viene garantita nel caso si riferisca alla maggiorazione prevista per la richiesta da parte dell'utente di essere inserito in stanza singola. Inoltre per eventuali e/o eccezionali "ricoveri temporanei di sollievo", fermo restando tutto ciò descritto nel presente Regolamento, il Comune di Lonato del Garda può intervenire economicamente solo se valutati indispensabili per la sicurezza del soggetto/utente dal servizio sociale comunale.

Destinatari: I destinatari sono anziani ultra - sessantacinquenni totalmente compromessi nelle autonomie di base, soli ovvero privi di una rete familiare o sociale di supporto e che pertanto non risultano più in grado di essere gestiti presso il proprio domicilio. A titolo eccezionale possono essere valutati/accolti soggetti di età inferiore a 65 anni, purché autorizzati dall' A.S.S.T. (c.d. "in deroga") in quanto in possesso dei requisiti analoghi a quelli dei destinatari "naturali" del servizio.

Modalità di accesso: L'istanza può essere di parte, ovvero d'ufficio nei casi sia ritenuto necessario. La domanda per accedere al contributo va presentata dal soggetto, dal familiare a ciò espressamente/ufficialmente delegato, dall'Amministratore di sostegno o dal Tutore/Curatore, presso il Servizio Sociale comunale, su apposito modulo, allegando la dichiarazione ISEE e la documentazione relativa a tutti i redditi effettivamente ed a qualunque titolo percepiti dal soggetto medesimo, compresi eventuali risparmi, investimenti, polizze assicurative.

Criteri di compartecipazione: I criteri di calcolo della compartecipazione del Comune al costo degli inserimenti in strutture sono stati oggetto di concertazione a livello di Distretto del Garda con le principali sigle di rappresentanza dei pensionati e si basano sulla logica che configura nell'Ente locale una responsabilità sussidiaria e residuale rispetto a quella dell'utente, in primis, e degli eventuali parenti che "spontaneamente" si rendano garanti dell'inserimento stesso. Il Comune di Lonato del Garda può garantire ai propri residenti, qualora non in possesso delle risorse economiche necessarie per coprire le spese della retta, ed in assenza di eventuali soggetti che si siano spontaneamente resi garanti, un contributo a parziale o totale integrazione della stessa, purché sussistano le seguenti condizioni:

- la persona abbia fatto richiesta di contribuzione comunale ad integrazione della retta possibilmente prima dell'inserimento in struttura residenziale, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 328/2000;
- la necessità del ricovero sia stata accertata mediante valutazione sociale, volta a verificare l'effettiva impossibilità del mantenimento della persona presso il suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi della rete con particolare riferimento a quelli di sostegno domiciliare, all'assistenza domiciliare integrata, all'eventuale frequenza a Centri Diurni ed Assegni di Cura;
- L'indicatore I.S.E.E., presentato a corredo della domanda, non deve essere superiore alla soglia determinata ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento;

Sulla base della documentazione richiesta e presentata, il Comune ed il soggetto/utente oppure il familiare a ciò espressamente/ufficialmente delegato, oppure l'Amministratore di sostegno oppure il



Tutore/Curatore, predispongono uno specifico accordo contenente i criteri di ripartizione della spesa da sostenere per l'inserimento. Tale accordo terrà conto anche del percepimento di eventuali arretrati di pensione, indennità di accompagnamento, eventuali risarcimenti, ecc., di cui l'utente/famigliare/amministratore/tutore è tenuto a dare pronta e tempestiva comunicazione al Comune. In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.

In presenza di beni immobili non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge o altro familiare anagraficamente convivente con l'utente al momento della richiesta di ricovero, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per l'utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione oppure del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta. Nel caso in cui nel nucleo familiare della persona da inserire in RSA rimangano altri componenti conviventi all'atto di presentazione della domanda di inserimento, la quota dovuta dall'utente verrà calcolata tenendo conto anche delle esigenze del/dei familiare/i che permane/permangono al domicilio.

Il Comune, inoltre, nel calcolare la quota dovuta ad integrazione della retta, fa in modo di garantire all'utente/soggetto una somma mensile per le spese personali mensili, determinate ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento. Detta quota può essere sospesa ovvero ridimensionata nella misura ed in caso in cui, a seguito di valutazione annuale degli importi accumulati, risultasse che la stessa non viene utilizzata per aggravamento delle condizioni di salute o per qualsiasi altro motivo. Tale valutazione viene effettuata dall'Assistente Sociale e, ove presenti, in pieno accordo con i familiari/amministratore/tutore.

Potrà essere valutata altresì l'opportunità di mantenere nelle disponibilità del ricoverato una somma per spese eccezionali fino ad un massimo stabilito dall'articolo 12 del presente regolamento. La valutazione sociale ed economica avviene al momento della presentazione della domanda di integrazione della retta ed è soggetta a verifiche; in particolare la verifica sulla situazione economica viene fatta annualmente e l'accordo sottoscritto resta valido fino al riscontro di cambiamenti nelle condizioni che lo hanno determinato. In assenza degli accordi di cui sopra, il Comune si riserva la facoltà di non procedere alla contribuzione integrativa della retta. Qualora il contributo venga accordato in attesa di sottoscrivere gli accordi o in loro assenza, lo stesso deve intendersi quale anticipazione di quanto dovuto al cittadino beneficiario, con conseguente titolo da parte del Comune di rivalersi sulla futura eredità.

L'integrazione della retta (parziale o totale) è versata al soggetto/utente richiedente ovvero direttamente alla struttura residenziale in deduzione della quota a carico dell'assistito, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione. Solo qualora la struttura residenziale preveda il rapporto esclusivo con l'Ente locale, a fronte di convenzioni e/o accordi pregressi con le attuali ATS/ASST e i Comuni del territorio, oppure non ammetta la frammentazione dei pagamenti a fronte del medesimo inserimento, il Comune, tenuto conto dell'ammontare del contributo integrativo, potrà valutare se erogarlo all'assistito (che verserà l'intera retta alla struttura) o procedere all'assunzione dell'onere complessivo, a fronte del corrispondente introito della quota sostenibile dall'assistito.